CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 9

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei consiglieri Corazzari, Vianello e Rigo

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA DEL POLESINE, DEL DELTA DEL PO E DELL'ALTO ADRIATICO SETTENTRIONALE, NONCHÉ ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEI TERRITORI SOGGETTI A SUBSIDENZA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 aprile 2026.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA DEL POLESINE, DEL DELTA DEL PO E DELL'ALTO ADRIATICO SETTENTRIONALE, NONCHÉ ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEI TERRITORI SOGGETTI A SUBSIDENZA

R e l a z i o n e:

Il territorio del Polesine, del delta del Po e dell'alto Adriatico settentrionale rappresenta una delle aree geomorfologicamente più fragili del Paese. Si tratta di un territorio caratterizzato da una peculiare conformazione idraulica, da ampie superfici poste al di sotto del livello medio del mare e da un delicato equilibrio tra ambiente naturale, attività economiche e sistemi di difesa del suolo.

Negli ultimi decenni tali aree sono state interessate da fenomeni di subsidenza, determinati sia da cause naturali sia da fattori antropici, tra cui in particolare le attività di sfruttamento delle risorse del sottosuolo. La subsidenza, associata agli effetti dei cambiamenti climatici e al progressivo innalzamento del livello del mare, determina un aumento significativo del rischio idraulico e della vulnerabilità dei territori costieri e deltizi.

Il Polesine e il Delta del Po costituiscono inoltre un'area di rilevante valore ambientale, paesaggistico ed economico, sede di ecosistemi di pregio e di attività fondamentali per l'economia locale, quali l'agricoltura, la pesca e il turismo. La salvaguardia di tali territori rappresenta pertanto un interesse pubblico primario, che richiede politiche di prevenzione, monitoraggio e intervento strutturale.

La presente proposta di legge intende rafforzare gli strumenti di tutela geomorfologica e idraulica delle aree interessate, prevedendo specifiche misure volte a prevenire l'aggravarsi dei fenomeni di subsidenza e a garantire la sicurezza del territorio.

In particolare, la proposta introduce disposizioni volte a limitare l'avvio di nuove attività estrattive di idrocarburi nelle aree maggiormente esposte al rischio di subsidenza e prevede l'istituzione di un apposito comitato tecnico-scientifico nazionale incaricato di svolgere attività di monitoraggio, studio e valutazione degli effetti delle attività estrattive sull'equilibrio geomorfologico e idraulico dell'Alto Adriatico.

La proposta istituisce inoltre il Fondo nazionale per la sicurezza dei territori soggetti a subsidenza, destinato a sostenere interventi di messa in sicurezza idraulica, difesa del suolo, contrasto alla salinizzazione delle acque e potenziamento delle infrastrutture di bonifica e drenaggio.

Particolare attenzione è riservata al ruolo dei consorzi di bonifica, che svolgono una funzione essenziale per la sicurezza idraulica del territorio e che negli ultimi anni hanno registrato un significativo aumento dei costi energetici necessari al funzionamento degli impianti idrovori e dei sistemi di sollevamento delle acque.

La proposta di legge si inserisce nel quadro dei principi costituzionali di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, di cui agli articoli 9 e 117 della Costituzione, e si pone l'obiettivo di garantire la salvaguardia di territori di straordinaria rilevanza ambientale, economica e sociale, assicurando al contempo condizioni di sicurezza e resilienza per le comunità che vi risiedono.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA DEL POLESINE, DEL DELTA DEL PO E DELL'ALTO ADRIATICO SETTENTRIONALE, NONCHÉ ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEI TERRITORI SOGGETTI A SUBSIDENZA

Art. 1 - Finalità e principi.

1. La presente legge reca disposizioni volte alla tutela dell'integrità geomorfologica, ambientale e idraulica del territorio del Polesine, del delta del Po, della fascia lagunare e costiera veneta afferente alla laguna di Venezia, nonché dell'area dell'alto Adriatico, in considerazione della loro particolare vulnerabilità al fenomeno della subsidenza naturale e antropica.

2. La legge attua i principi di precauzione, prevenzione e tutela dell'ambiente e degli ecosistemi di cui agli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché i principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia ambientale.

3. La sicurezza idraulica e la salvaguardia del territorio costituiscono interessi pubblici primari e prevalenti rispetto alle attività di sfruttamento delle risorse del sottosuolo nelle aree di cui alla presente legge.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) al territorio della provincia di Rovigo;

b) alle aree ricomprese nel perimetro del delta del Po;

c) alla fascia costiera e lagunare veneta;

d) al tratto di mare dell'alto Adriatico settentrionale prospiciente la costa veneta entro le dodici miglia marine dalla linea di costa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con le regioni interessate, l'ambito applicativo può essere esteso ad aree caratterizzate da analoghe condizioni di vulnerabilità alla subsidenza.

Art. 3 - Divieto di nuove attività estrattive.

1. Nelle aree di cui all'articolo 2, è vietato il rilascio di nuovi permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

2. È vietata la proroga, il rinnovo o l'ampliamento di concessioni esistenti qualora comportino incremento delle attività estrattive o modifiche delle condizioni operative suscettibili di incidere sui fenomeni di subsidenza.

Art. 4 - Moratoria e verifica tecnico-scientifica.

1. Le attività estrattive in essere nelle aree di cui all'articolo 2 sono sottoposte a verifica tecnico-scientifica obbligatoria volta alla valutazione dell'impatto cumulativo sui fenomeni di subsidenza e sul rischio idraulico.

2. Fino alla conclusione della verifica di cui al comma 1 è disposta una moratoria cautelativa delle attività, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. La verifica è condotta dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5.

Art. 5 - Comitato tecnico-scientifico per la subsidenza e la sicurezza idraulica.

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Comitato tecnico-scientifico per la subsidenza e la sicurezza idraulica dell'Alto Adriatico".

2. Il comitato è composto da:

a) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
c) un rappresentante dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
d) due esperti designati dalle regioni interessate;
e) un esperto in geomeccanica designato dall'Università degli studi di Padova.

3. Il comitato:

a) elabora modelli previsionali e studi di impatto;
b) svolge monitoraggio permanente dei fenomeni di subsidenza;
c) redige una relazione annuale al Parlamento;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle attività estrattive nelle aree interessate.

Art. 6 - Istituzione del Fondo nazionale per la sicurezza dei territori soggetti a subsidenza.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo nazionale per la sicurezza dei territori soggetti a subsidenza", con una dotazione di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo è destinato a:

a) sostenere i costi delle opere di bonifica connesse agli effetti della subsidenza passata, presente e futura,
b) finanziare interventi di messa in sicurezza idraulica e difesa del suolo;
c) realizzare opere di difesa costiera e contrasto alla salinizzazione;
d) potenziare sistemi idrovori, impianti di sollevamento e reti di monitoraggio;
e) sostenere il ristoro dei costi energetici sostenuti dai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 7.

3. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse è destinata ai territori della provincia di Rovigo e del delta del Po.

4. Le risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art.7- Ristoro dei costi energetici dei consorzi di bonifica.

1. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 6 è istituita una sezione dedicata al ristoro dei costi energetici sostenuti dai consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'articolo 2.

2. Le risorse della sezione sono destinate:

a) al rimborso totale o parziale delle spese per energia elettrica, oneri di rete e sistemi di alimentazione necessari al funzionamento di idrovore, impianti di sollevamento e sistemi di drenaggio;
b) alla copertura delle maggiori spese derivanti da incrementi straordinari del costo dell'energia;

c) al sostegno dei costi energetici aggiuntivi connessi all'intensificazione delle attività di pompaggio rese necessarie dall'aggravarsi dei fenomeni di subsidenza.

3. I consorzi beneficiari trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il rendiconto dettagliato dei consumi e delle spese sostenute.

4. Con decreto ministeriale sono definiti criteri, modalità di erogazione e controlli.

Art.8 - Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 170 milioni di euro annui, si provvede mediante:

a) quota parte dei proventi derivanti dalle royalties sulle concessioni di coltivazione di idrocarburi;

b) eventuale incremento del contributo ambientale sulle attività estrattive;

c) riduzione di spese non obbligatorie individuate con la legge di bilancio.

Art.9 - Clausola di prevalenza.

1. Nelle aree di cui all'articolo 2, la tutela dell'equilibrio geomorfologico e della sicurezza idraulica costituisce interesse pubblico prevalente ai fini dell'esercizio dell'attività amministrativa in materia energetica.

Art.10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Finalità e principi. 2
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione. 2
Art. 3 - Divieto di nuove attività estrattive. 2
Art. 4 - Moratoria e verifica tecnico-scientifica. 2
Art. 5 - Comitato tecnico-scientifico per la subsidenza e la sicurezza idraulica. 3
Art. 6 - Istituzione del Fondo nazionale per la sicurezza dei territori soggetti a subsidenza. 3
Art.7- Ristoro dei costi energetici dei consorzi di bonifica. 3
Art.8 - Copertura finanziaria. 4
Art.9 - Clausola di prevalenza. 4
Art.10 - Entrata in vigore. 4